

Ordinanza di rilascio di immobile – Cass. n. 13244/2023

Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - responsabilità' aggravata - esecuzione forzata - Ordinanza di rilascio di immobile - Esecuzione forzata - Successivo accertamento dell'inesistenza del diritto al rilascio - Domanda di risarcimento danni - Art. 96, comma 2, c.p.c. - Proposizione nel medesimo giudizio - Necessità - Improponibilità in giudizio autonomo - Eccezioni.

La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13244 del 15/05/2023 (Rv. 667833 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_096, Cod_Proc_Civ_art_665, Cod_Proc_Civ_art_474

Corte

Cassazione

13244

2023